

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	
	CONTRATTO D'APPALTO	
	Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali pericolosi e	
	non pericolosi da ricerca medica, biologica, veterinaria e similari (tre anni	
	garantiti più due anni opzionali).	
	CIG B5A86A53FE	
	CUI S80012650158202400001	
	APPALTATORE:	
	C.F. / P.IVA	
	IMPORTO: euro (euro/..), IVA esclusa, di cui:	
	
	
	DA UNA PARTE	
	Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano (MI), Via Festa del	
	Perdono n. 7, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore Generale	
	Angelo Pasquale Casertano, nato a Milano il 08/12/1969, C.F.	
	CSRLNP69T08F205N, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 58	
	dello Statuto di questa Amministrazione, qui di seguito denominato <i>Appaltante</i>	
	DALL'ALTRA	
	_____, Codice Fiscale e Partita IVA _____, con sede legale in	
	_____, nella persona del Rappresentante Legale della società capogruppo	
	mandataria del RTI a cui è conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza	
	come risulta dall'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese	
	sottoscritto in data, di fronte al notaio, del Collegio Notarile di	
, con repertorio n., registrato a in data al n.,	
	1	

	serie e depositato agli atti di questa Amministrazione, _____ nato a	
	_____ in data _____, come risulta dalla visura n. _____, estratta dal	
	Registro Imprese Camera di Commercio/Sistema FVOE di _____ in data	
	_____ – e depositata agli atti di questa Amministrazione, di seguito denominato	
	<i>Appaltatore;</i>	
	PREMESSO	
	CHE con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2025, è stato	
	approvato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art.	
	71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e	
	smaltimento finale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da ricerca	
	medica, biologica, veterinaria e similari, per un periodo di tre anni, con eventuale	
	opzione di ulteriori due;	
	CHE con determina dirigenziale del, rep./2025 la	
	procedura è stata aggiudicata alla Società/RTI, con sede in	
, codice fiscale e partita IVA, che ha offerto i	
	seguenti prezzi	
	CHE la spesa complessiva derivante dal presente appalto graverà a carico dei fondi	
	indicati nella delibera del CDA del 28 gennaio 2025;	
	CHE dal Documento di Regolarità Contributiva INPS/INAIL si evince che	
	l’Appaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;	
	CHE, la società risulta iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di	
	servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa - cd.	
	White List (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile	
	2013) della Prefettura di;	
	CHE, come da informazione del rilasciata dalla ‘Banca Dati	

	Nazionale Unica della documentazione antimafia' a carico della suindicata	
 e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, non	
	sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del	
	d.lgs. 159/2011;	
	<i>oppure</i>	
	CHE nelle more dell'acquisizione della informazione antimafia richiesta	
	dall'Appaltante (Prot. n._Ingresso_....._.....) nei confronti di	
, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, si procede alla stipula del	
	presente contratto sottoposto alle condizioni di cui all'art. 92 del D. Lgs. 159/2011;	
	- (<i>se organico maggiore di 50 dipendenti</i>) CHE, ai sensi dell'art. 57 del D.	
	Lgs. 36/2023 e dell'art. 1 comma 1 dell'Allegato II.3 del D. Lgs. 36/2023,	
	l'Appaltatore ha consegnato, in data, copia dell'ultimo rapporto	
	sulla situazione del personale, di cui all'art. 46 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n.	
	198, con attestazione della sua conformità a quello già trasmesso alle	
	rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità /	
	attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali	
	aziendali e ai consiglieri regionali di parità;	
	CHE ai sensi dell'art. 17 comma 8/9 si è proceduto a dare avvio	
	all'esecuzione anticipata del servizio a far data dal, come da relativo	
	verbale;	
	CHE il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata ai sensi di quanto	
	previsto dall'art. 11 del Regolamento sull'attività negoziale, emanato con Decreto	
	Rettoriale n. 5641 del 18 settembre 2024;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:	

ART. 1 – Premesse e norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'offerta tecnica, economica, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico, con i relativi allegati, il DUVRI, l'ulteriore documentazione di gara nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura a evidenza pubblica.

Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., dalle norme del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalla documentazione di gara.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltante, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dall'Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti

	dall'Appaltatore, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate	
	dall'Appaltatore e accettate dall'Appaltante.	
	<u>ART. 2 – Oggetto del contratto</u>	
	Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento	
	finale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da ricerca medica, biologica,	
	veterinaria e similari, il tutto come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato	
	d'Appalto e nell'offerta presentata dall'Appaltatore, facenti parte integrante del	
	presente contratto.	
	<u>ART. 3 – Importo del contratto</u>	
	L'importo complessivo del contratto, presunto e non garantito, è dato dalla somma	
	dei singoli prezzi unitari offerti. In particolare:	
	
	Gli importi offerti per le diverse tipologie di rifiuti sono i seguenti:	
	
	L'importo contrattuale potrà subire variazioni, per il mutare delle quantità conferite o	
	del numero dei servizi di svuotamento e trasporto di prodotti annualmente richiesti.	
	Si richiama l'art. 3 del Capitolato.	
	<u>ART. 3bis – Revisione dei prezzi</u>	
	Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, qualora al verificarsi di particolari condizioni	
	di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del	
	costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi	
	sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione	
	del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.	
	Il calcolo della variazione dei prezzi viene effettuato in coerenza con quanto previsto	
	nella sezione III dell'Allegato II.2-bis al Codice, utilizzando gli indici disponibili al	
	5	

	momento della rilevazione e quelli corrispondenti al mese del provvedimento di	
	aggiudicazione.	
	A tal fine la Stazione appaltante verifica la variazione del prezzo con modalità e	
	frequenza previste dalla normativa vigente.	
	Per le modalità di calcolo e verifica della variazione si rinvia al sopra richiamato	
	allegato II.2-bis del Codice.	
	<u>ART. 4 - Tempi previsti per l'espletamento delle prestazioni</u>	
	La durata del presente contratto viene stabilita in 3 anni decorrenti dalla data di	
	sottoscrizione del verbale di avvio del servizio, prevedendo tuttavia l'insindacabile	
	facoltà dell'Appaltante di dare seguito al contratto per ulteriori 2 (due) anni, previa	
	favorevole valutazione dell'esecuzione del contratto. In tal caso l'Appaltatore dovrà	
	eseguire le prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.	
	L'Appaltante – come detto - alla scadenza del termine sopra indicato si riserva la	
	facoltà di disporre la proroga del servizio per un periodo non superiore a due anni,	
	alle medesime condizioni tecnico-economiche. L'eventuale decisione di prorogare o	
	non prorogare la validità del contratto rientra nella discrezionalità assoluta	
	dell'Appaltante ed è quindi insindacabile da parte dell'Appaltatore.	
	Il servizio dovrà essere svolto in ogni caso secondo le modalità ed i tempi previsti	
	all'interno del Capitolato.	
	L'Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023, si riserva inoltre	
	la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del	
	medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per	
	l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto	
	all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e	
	condizioni o più favorevoli per l'Appaltante.	

	Per quanto non espressamente esplicitato, si richiama l'art. 2 del Capitolato.	
	<u>ART. 5 – Variazioni ex art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023</u>	
	Ai sensi dell'art. 120 co. 9 del Codice e dell'art. 5 del relativo All. II.14 (art. 5	
	comma 6), qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una	
	diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del	
	contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle	
	condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il	
	diritto alla risoluzione del contratto.	
	<u>ART. 6 – Documenti che fanno parte del contratto</u>	
	Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti i seguenti documenti e i relativi	
	allegati, anche se non materialmente acclusi, che restano depositati agli atti	
	dell'Appaltante: il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato d'Appalto e i	
	relativi allegati, il DUVRI, l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore	
	corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli atti di gara, come accettati	
	dall'Appaltante, nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di	
	gara.	
	Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto	
	dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.	
	<u>ART. 7 – Domicilio</u>	
	Per gli adempimenti relativi al presente contratto, l'Appaltatore elegge il proprio	
	domicilio legale in	
	<u>ART. 8 – Condizioni e modalità di esecuzione</u>	
	Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel	
	presente contratto, nel Capitolato d'Appalto (All.1) e nell'offerta presentata in sede di	
	gara.	

	L'Appaltatore si impegna a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere	
	aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Appaltante e di terzi autorizzati, senza	
	recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.	
	L'Appaltatore, nello svolgimento del servizio, dovrà usare la necessaria perizia,	
	prudenza e diligenza anche al fine di evitare danni a persone, animali, cose o	
	ambienti in genere.	
	L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in	
	cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere di ostacolo o reso più	
	oneroso dalle attività svolte dall'Appaltante e/o da terzi.	
	L'Appaltatore provvederà all'esecuzione dei servizi con personale qualificato, in	
	maniera tale da assicurare la loro realizzazione a perfetta regola d'arte ed entro i	
	tempi fissati e nel pieno rispetto del programma di esecuzione. Il personale addetto è	
	tenuto a svolgere le prestazioni in modo da arrecare il minor disturbo possibile	
	all'attività amministrativa, didattica e di ricerca in svolgimento presso gli spazi	
	interessati dal servizio.	
	Si richiama integralmente quanto disciplinato all'interno degli specifici articoli del	
	Capitolato d'Appalto e dell'offerta presentata.	
	<u>ART. 9 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore</u>	
	Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo	
	contrattuale tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti	
	all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo	
	esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di	
	viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione della prestazione nonché	
	i connessi oneri assicurativi.	
	L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a	

	perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di	
	sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del	
	presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le	
	prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.	
	Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti	
	dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, anche successivamente	
	introdotte, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso	
	remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto,	
	avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Appaltante.	
	L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti	
	da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese	
	quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo	
	a proprio carico tutti gli oneri relativi.	
	L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti	
	occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a	
	quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del	
	contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le	
	condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.	
	Ai sensi dell'art. 11, comma 2 e comma 2-bis del D.lgs. 36/2023,	
	l'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti	
	impiegati per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto -	
	per tutta la durata del contratto - il contratto collettivo indicato	
	dall'Appaltante negli atti di gara, nello specifico: _____	
	<i>(Oppure)</i>	
	Ai sensi dell'art. 11, comma 2 e comma 2-bis del D.lgs. 36/2023,	

	l'Appaltatore ha indicato il seguente differente contratto collettivo da esso	
	applicato nei confronti dei propri dipendenti impiegati per lo svolgimento	
	delle prestazioni: _____	
	A tal proposito, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, l'Appaltatore si è	
	impegnato ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato	
	nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata	
	ed ha provveduto a rilasciare la relativa dichiarazione di equivalenza delle	
	tutele.	
	L'Appaltatore garantisce altresì che le medesime tutele normative ed	
	economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.	
	L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Appaltante	
	da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e	
	prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.	
	L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione	
	contrattuale che dovessero essere impartite dall'Appaltante, nonché a dare immediata	
	comunicazione all'Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione	
	del contratto.	
	L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza	
	preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore	
	si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento	
	di tali verifiche.	
	L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante ogni modificazione negli assetti	
	propriari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale	
	comunicazione dovrà pervenire all'Appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta	
	modifica.	

	Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del	
	presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza	
	la preventiva approvazione espressa da parte dell'Appaltante.	
	In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti	
	commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la	
	facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi di quanto disposto al	
	successivo art. 16. Per quanto non espressamente esplicitato, si rinvia al Capitolato.	
	<u>ART. 9 bis – Impegni dell'operatore economico/clausola sociale</u>	
	Devono considerarsi prestazioni integrative a quelle oggetto di affidamento,	
	gli adempimenti di seguito indicati, in applicazione del combinato disposto	
	degli artt. 57 e 102 del D.Lgs. 36/2023.	
	- <i>(se organico pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50)</i> ai sensi	
	dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1 comma 2 dell'Allegato II.3 del	
	D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore ha dichiarato di impegnarsi a consegnare -	
	<u>entro sei mesi</u> dalla stipula del presente contratto - una <u>relazione di genere</u>	
	sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle	
	professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della	
	promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica,	
	di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione	
	guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della	
	retribuzione effettivamente corrisposta, con attestazione della sua contestuale	
	trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al	
	consigliere regionale di parità, pena l'applicazione delle penali di cui al	
	successivo art. 14 e pena l'interdizione automatica dell'Appaltatore dalla	
	partecipazione a procedure di affidamento sia in forma singola che associata,	

	per un periodo di 12 mesi.	
	Con riferimento all'art. 1 comma 3 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023:	
	- (<i>se organico minore di 15 dipendenti</i>) ha dichiarato di non essere tenuto agli	
	obblighi di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68;	
	- (<i>se organico maggiore di 15 dipendenti</i>) ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs.	
	36/2023 e dell'art. 1 comma 3 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023 si è	
	impegnato a presentare/ha presentato, <u>entro sei mesi</u> dalla stipula del presente	
	contratto, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14, con	
	riferimento agli obblighi di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68,	
	<u>dettagliata relazione circa l'applicazione di sanzioni e/o provvedimenti</u>	
	<u>disposti a proprio carico negli ultimi tre anni</u> ;	
	<i>oppure</i>	
	- (<i>se organico maggiore di 15 dipendenti</i>) ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs.	
	36/2023 e dell'art. 1 comma 3 dell'Allegato II.3. del D.Lgs. 36/2023, ha	
	dichiarato <u>di aver regolarmente assolto</u> , negli ultimi tre anni, agli obblighi di	
	cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e di non aver subito eventuali	
	sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico;	
	- (<i>per operatori stranieri</i>) in ottemperanza agli obblighi documentali previsti	
	ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.3 del D.Lgs.	
	36/2023, l'Appaltatore ha dichiarato di adempiere ai suddetti obblighi	
	mediante, in base all'ordinamento giuridico del proprio Stato di	
	appartenenza.	
	L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art.1 comma 4,	
	ultimo periodo, dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, si è impegnato ad	
	assicurare una quota almeno pari al 30% delle assunzioni necessarie per	

	l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse	
	o strumentali all'occupazione giovanile, così come da Allegato 4.1 presentato	
	in fase di gara.	
	<u>ART. 10 - Responsabilità dell'Appaltatore</u>	
	L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza,	
	imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dall'Appaltante arrecati,	
	per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone da esso chiamate per qualsiasi	
	motivo in luogo, arrecati sia al personale proprio o di altra società o a terzi comunque	
	presenti, sia a cose proprie o di altre società o comunque pertinenti agli edifici ed ai	
	loro impianti, attrezzature ed arredi. La suddetta responsabilità solleva l'Appaltante	
	ed il suo personale preposto alla direzione, assistenza e vigilanza da ogni	
	responsabilità e conseguenza civile e penale.	
	La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che	
	derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dei servizi ed a quelli che	
	potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per	
	il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.	
	A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del	
	contratto, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.	
	Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere	
	complementari, anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico	
	dell'Appaltatore e così pure il risarcimento dei danni eventuali provocati	
	nell'esecuzione delle opere in questione.	
	In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle leggi e	
	disposizioni in materia di appalti o delle prescrizioni dettate dal Capitolato o da altri	
	documenti contrattuali, l'Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione	

	per iscritto, assegnando all'Appaltatore un termine perentorio, entro il quale	
	l'inadempimento dovrà essere sanato.	
	Tutte le spese derivanti all'Appaltante dai suddetti inadempimenti, compresi gli	
	eventuali maggiori costi, saranno addebitate all'Appaltatore. Gli eventuali maggiori	
	costi delle opere eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali o comunque	
	impartite, non saranno tenute in considerazione agli effetti della contabilizzazione.	
	L'Appaltatore non potrà mai opporre, a esonero o attenuazione delle proprie	
	responsabilità, la presenza nel cantiere del personale di direzione e di sorveglianza	
	dell'Appaltante.	
	L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del servizio e della	
	direzione e sorveglianza delle maestranze e della materiale esecuzione, con assoluto	
	solievo dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi a	
	manlevare e mantenere indenne l'Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità	
	eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti	
	inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi	
	all'esecuzione del presente contratto.	
	Per quanto non espressamente esplicitato, si rinvia al Capitolato.	
	<u>ART. 11 – Danni ed esecuzione in danno</u>	
	L'Appaltante declina ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai beni	
	utilizzati nello svolgimento dei servizi e/o materiali depositati negli immobili	
	dall'Appaltatore.	
	L'Appaltatore è responsabile per ogni danno che possa essere stato arrecato	
	all'Appaltante o a terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltante stesso, dal proprio	
	personale.	
	Per i danni arrecati dall'Appaltatore, l'Appaltante avrà diritto di trattenere quanto	

	dovuto a titolo risarcitorio sul residuo dell'avere da parte dell'Appaltatore e sul	
	deposito cauzionale definitivo, fatta salva ogni ulteriore azione per il completo	
	risarcimento, laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti.	
	Qualora l'Appaltatore non dia corso all'esecuzione delle prestazioni ordinate	
	dall'Appaltante, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato	
	all'urgenza del servizio stesso, l'Appaltante ha il diritto, ove non risolva il contratto,	
	di procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria	
	organizzazione o quella di terzi.	
	I maggiori oneri che l'Appaltante dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli	
	derivanti dall'applicazione del contratto, saranno a totale carico dell'Appaltatore.	
	<u>ART. 12 – Pagamenti</u>	
	I servizi dovranno essere fatturati sulla base delle modalità indicate all'art. 14 del	
	Capitolato d'Appalto.	
	La fatturazione dei servizi avverrà con cadenza mensile e avrà ad oggetto i servizi	
	effettivamente prestati e regolarmente eseguiti fino a quel momento.	
	Sono ammessi alla contabilità per la fatturazione, gli interventi completati di cui	
	l'Appaltatore abbia fornito tutti gli adempimenti e certificazioni richiesti	
	dall'Appaltante.	
	Non saranno ammessi alla contabilità interventi non autorizzati secondo le procedure	
	del Capitolato, fatto salvo ulteriori disposizioni impartite dal Direttore	
	dell'Esecuzione o dal RUP.	
	L'Appaltante provvederà al pagamento previa verifica di avvenuta regolare	
	esecuzione delle prestazioni e previa verifica di regolarità contributiva mediante	
	acquisizione da parte dell'Università del DURC (Documento di regolarità	
	contributiva) in corso di validità.	

	Ciascuna fattura elettronica dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:	
	- Intestazione: Università degli Studi di Milano Via Festa del Perdono n. 7 - 20122	
	Milano, C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151;	
	- Codice amministrazione destinataria: AGN41C ;	
	- Il CIG. Lo stesso dovrà essere obbligatoriamente riportato nella sezione “ <i>Dati del</i>	
	<i>contratto</i> ” o in alternativa “ <i>Dati dell’ordine di acquisto</i> ”;	
	- L’oggetto dovrà contenere tutte le informazioni necessarie ad identificare il servizio	
	effettuato;	
	- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti).	
	A norma dell’art. 11, comma 6 del D. Lgs. 36/2023, sull’importo netto progressivo	
	delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono	
	essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte	
	dell’Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.	
	Si precisa che le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato	
	elettronico, ai sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013 e dell’art. 25 della L. n. 89 del	
	23.06.2014 di conversione del D.L. n. 66/2014. L’Amministrazione non potrà	
	accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma	
	elettronica. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario	
	sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, che l’aggiudicatario	
	comunicherà all’Appaltante ai sensi di legge.	
	Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del	
	corrispettivo dovuto, l’Appaltatore potrà sospendere l’esecuzione del servizio.	
	Qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà	
	risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell’Appaltante da	
	comunicarsi con PEC, ai sensi del presente contratto. Dagli importi comunque dovuti	
	16	

	verranno detratte tutte le somme dovute alla Stazione Appaltante per penalità, multe o	
	ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.	
	<u>ART. 13 – Cessione del contratto e cessione del credito</u>	
	La cessione del contratto è nulla ai sensi dell’art. 119 comma 1 del D.Lgs. n.	
	36/2023, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs.	
	n. 36/2023, nonché i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e	
	scissione di imprese.	
	È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 120	
	comma 12 e dell’art. 6 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. La cessione può essere	
	effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia	
	bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto	
	di crediti di impresa, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata	
	autenticata e deve essere notificata all’Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui	
	alla l. n. 52/1991. È fatto altresì divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi	
	forma, procure all’incasso.	
	L’Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della	
	presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché	
	lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è	
	tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti	
	dell’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati	
	dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG della presente procedura.	
	In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente	
	articolo, fermo restando il diritto dell’Appaltante al risarcimento del danno, il	
	presente contratto si intende risolto di diritto.	
	<u>ART. 14 – Penali</u>	

	La mancata esecuzione del servizio nei tempi e con le modalità previste dal	
	Capitolato d'Appalto darà luogo all'applicazione di penali. Si richiama integralmente	
	l'art. 13 del Capitolato d'Appalto.	
	<u>ART. 15 – Riserve e accordo bonario</u>	
	Si richiama integralmente quanto previsto all'art. 21 del Capitolato.	
	<u>ART. 16 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa</u>	
	L'Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione delle attività,	
	prolungata e/o ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle	
	prestazioni oggetto del contratto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva	
	esecuzione e la buona riuscita, nonché laddove l'Appaltatore non provveda al	
	reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni naturali, successivi e	
	continui dalla richiesta dell'Appaltante (art. 117 comma 3 del D.Lgs. 36/2023), ha il	
	diritto di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento,	
	liquidando i servizi per la parte di essi regolarmente eseguita, qualunque sia il loro	
	importo complessivo e addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante	
	all'Appaltante per la stipula del nuovo contratto finalizzato al completamento dei	
	servizi stessi.	
	Nei casi sopra indicati, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la	
	risoluzione del contratto a mezzo PEC.	
	Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si	
	procede alla risoluzione e dovrà concedere all'Appaltatore un congruo termine,	
	comunque non superiore a 15 giorni naturali e continuativi, per sanare	
	l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative.	
	Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato	
	l'inadempimento o nel caso in cui l'Appaltante dovesse ritenere non accoglibili le	

	La Stazione Appaltante deve infine risolvere il contratto qualunque sia il suo stato di	
	esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto	
	un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di	
	prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di	
	prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i	
	reati di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023, nonché nel caso in cui nei confronti	
	dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per	
	aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.	
	In ogni caso, l'Appaltante risolve il contratto qualora fosse accertato il venir meno di	
	ogni altro requisito morale richiesto dagli art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.	
	La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte	
	dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata a mezzo PEC	
	unimi@postecert.it . In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà provvedere,	
	senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, ad	
	incamerare la garanzia definitiva per l'intero importo residuo al momento della	
	risoluzione, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni	
	altra azione che la Stazione Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei	
	propri interessi.	
	In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante si riserva di interpellare	
	progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti	
	dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento	
	dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente	
	possibile.	
	L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario	
	aggiudicatario in sede in offerta. Si precisa, però, che la stazione appaltante si riserva	

	di valutare la necessità, in ragione delle condizioni di mercato o di ulteriori	
	circostanze rilevanti, di modificare le condizioni del nuovo affidamento in accordo	
	con l'operatore economico interpellato.	
	Si richiama l'applicabilità dell'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023, anche con riferimento	
	alle altre fattispecie previste nello stesso.	
	Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che la Stazione Appaltante	
	dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.	
	In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Stazione	
	Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere	
	direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.	
	In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 122 del D.	
	Lgs. 36/2023.	
	<u>ART. 17 – Diritto di recesso</u>	
	L'Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai	
	sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, con preavviso di almeno venti giorni solari, da	
	comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC. Dalla data di efficacia del recesso,	
	l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale	
	cessazione non comporti danno alcuno all'Appaltante. In caso di recesso	
	dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente	
	eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.	
	Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo	
	posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni	
	eseguite.	
	<u>ART. 18 – Fallimento dell'Appaltatore</u>	
	Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento <i>ope legis</i> del contratto.	

ART. 19 – Garanzia definitiva

Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, la garanzia fideiussoria definitiva n., rilasciata in datada, di importo pari ad euro, contenente l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'Appaltante, il valore dell'intero deposito cauzionale.

La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Appaltante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente ed automaticamente svincolata, in misura del 26% annuo, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo contrattuale (triennale/biennale) presunto e non garantito, a condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Università, di apposito documento rilasciato dal Direttore dell'esecuzione, attestante la regolare esecuzione del servizio.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

	L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117	
	del D. Lgs. 36/2023, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del	
	contratto nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto e dal	
	Capitolato. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante	
	abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro dieci	
	giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Appaltante e, in caso di	
	inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da	
	corrispondere all'Appaltatore. Nella ipotesi in cui l'Appaltante intenda valersi della	
	facoltà di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove	
	questa sia venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo	
	schema di polizza-tipo approvato con D.M. 16.09.2022, n. 193, il cui contenuto è da	
	intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso	
	di inadempimento a tale obbligo, l'Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto	
	il contratto.	
	Si richiama l'art. 18 del Capitolato.	
	<u>ART. 20 – Subappalto</u>	
	L'Appaltatore ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto	
	<i>oppure</i>	
	L'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, nei	
	limiti di legge indicando le seguenti attività:	
	L'Appaltatore che intende avvalersi dell'istituto del subappalto:	
	a) si impegna a stipulare contratti di subappalto con piccole e medie imprese, per una	
	quota pari o superiore al 20% delle prestazioni subappaltabili (art.119 comma 2 del	
	Codice)	
	<i>(in alternativa)</i>	

	a) si impegna a stipulare contratti di subappalto con piccole e medie imprese, per una	
	quota del ____% delle prestazioni subappaltabili, in quanto____(art.119 comma 2	
	del Codice)	
	b) si impegna ad inserire nei relativi contratti di subappalto la clausola di	
	revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o	
	del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e	
	14 dell'All. II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle condizioni di natura	
	oggettiva di cui all'art. 60, c. 2;	
	c) è tenuto a garantire l'applicazione da parte dei subappaltatori della	
	normativa relativa ai CCNL applicabili, così come disposta all'art. 119,	
	comma 12 del Codice. Nello specifico, ai sensi dell'art. 119, c. 12 del Codice,	
	il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad	
	applicare il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero un differente	
	CCNL, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e	
	normative di quello applicato dall'appaltatore.	
	L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte	
	dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito	
	del subappalto.	
	In conformità a quanto disposto dall'art.119, comma 17, del Codice e dal	
	Capitolato, si precisa che le prestazioni o lavorazioni oggetto del presente	
	contratto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore	
	subappalto.	
	Si richiama l'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Si rimanda a quanto previsto all'art. 21 del Capitolato.	
	<u>ART. 21 – Acquisizione e disponibilità della documentazione prodotta</u>	

	Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività (a titolo	
	esemplificativo: rapporti, relazioni, rendiconti, documenti sicurezza etc...) resterà di	
	proprietà piena ed assoluta dell'Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile	
	giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi	
	che riterrà più opportuni, tutte quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio,	
	saranno riconosciute necessarie, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di	
	sorta.	
	<u>ART. 22 – RUP e Direttore dell'esecuzione</u>	
	Ai sensi degli artt.114, 115 e 116 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 16 e ss del D.M. n.	
	49/2018, l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto	
	(RUP), coadiuvato dai competenti uffici e dal Direttore dell'esecuzione del contratto	
	(DEC) per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte	
	dell'Appaltatore.	
	A tale fine, il RUP svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla	
	legge, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il	
	perseguimento dei compiti a questo assegnati.	
	Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed	
	al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Appaltante.	
	Inoltre, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore,	
	verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai	
	documenti contrattuali.	
	A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso	
	espressamente demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si	
	rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.	
	Si richiamano l'art. 22 del Capitolato e l'All. II.14 art. 31 del D. Lgs. n. 36/23.	

	svolgimento del servizio necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche	
	previste dal contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità.	
	Delle operazioni di verifica di conformità è redatto apposito verbale. Il Direttore	
	dell'esecuzione del contratto, quale incaricato della verifica di conformità, rilascia il	
	certificato di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e	
	regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali. Si richiama l'art. 26 del	
	Capitolato.	
	<u>ART. 25 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi</u>	
	<u>finanziari</u>	
	L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge	
	n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al	
	contratto.	
	L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla	
	Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia	
	dell'inadempienza della propria controparte subappaltatrice/subcontraente agli	
	obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a	
	pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti	
	(ove presenti) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente	
	contratto, un'apposita clausola con cui il subappaltatore/subcontraente (ove presente):	
	1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della	
	legge n. 136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente contratto;	
	2. si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura -	
	Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia	
	dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità	
	finanziaria. Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell'art. 3 della legge n.	

	136/2010 ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna ad inviare all'Appaltante copia dei	
	contratti sottoscritti con i contraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo	
	interessate al presente contratto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e	
	continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo	
	dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita	
	procura.	
	<u>ART. 26 - Spese derivanti dal contratto</u>	
	Sono a carico dell'Appaltatore le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in	
	vigore all'atto dei pagamenti, oltre a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa	
	eventualmente quella di registro, di bollo e tutte le spese per la stesura del contratto	
	nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia	
	inderogabilmente posto a carico dell'Appaltante.	
	<u>ART. 27 – Controversie e decadenze</u>	
	Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come	
	al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o	
	giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via	
	esclusiva al Foro competente di Milano. È in ogni caso escluso il ricorso alla	
	competenza arbitrale.	
	<u>ART. 28 – Patto d'integrità</u>	
	Si dà atto che l'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del	
	Patto d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non	
	materialmente allegato, sottoscrivendolo e accentandolo in ogni sua parte.	
	<u>ART. 29 – Clausola di c.d. "Pantouflage"</u>	
	L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o	
	autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Appaltante che	

